

REGOLAMENTO ATTIVITA' INCENTIVAZIONE ACQUISTI PER LA LINEA DI PRODOTTI CHREÒN

L'attività commerciale illustrata nel seguente regolamento **NON** si configura come manifestazione a premi art. 6 comma 1, lettera c) e c bis) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il regolamento della attività viene redatto al fine di spiegare la attività a tutela dei consumatori

DITTA ORGANIZZATRICE

LECHLER SPA con sede in VIA CECILIO 17 - 22100 - COMO (CO) - Italia. Partita IVA: **02350390130** - Codice Fiscale: **04971610151**

TIPOLOGIA DELLA ATTIVITÀ: manifestazione esclusa (art. 6) - sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati.

DURATA DELLA ATTIVITÀ: dal 01/06/2025 al 31/07/2025

AREA DI DIFFUSIONE ATTIVITÀ: territorio nazionale Italiano.

DESTINATARI: Imbianchini professionisti e pittori edili certificati possessori di partita IVA

PRODOTTI OGGETTO DELLA ATTIVITÀ: tutti i prodotti della linea Chrèon - sistemi e prodotti vernicianti per l'edilizia in vendita in uno dei rivenditori Deco Net.

MECCANICA ATTIVITÀ: tutti gli Imbianchini professionisti possessori di partita IVA che acquisteranno in uno dei rivenditori Deco Net i prodotti Chrèon raggiungendo una determinata soglia di acquisto al netto dell'IVA, riceveranno un buono sconto (voucher Chrèon) differente per soglia di acquisto raggiunta.

Sono previste tre soglie di acquisto e relativo buono sconto (voucher Chrèon)

Soglia di acquisto (al netto IVA)	Valore Buono Sconto
1.000,00 €	100,00 €
2.000,00 €	300,00 €
3.000,00 €	600,00 €

I destinatari per poter ricevere il proprio buono sconto (voucher Chrèon) dovranno fare quanto segue:

1. Collegarsi al sito <http://pennellatedivalore.it/> e compilare apposito modulo di registrazione con i dati richiesti (nome, cognome, email, partita iva, numero di cellulare, punto vendita che ha emesso la fattura, importo di prodotti acquistati)
2. Selezionare nel menù a tendina, nell'apposito campo "Categoria prodotti" la tipologia di categoria, in seguito indicare nel campo "Seleziona prodotto" i prodotti acquistati e la quantità di prodotti Chrèon acquistati e infine procedere all'invio dei dati al sistema.
3. A fine attività e quindi a partire dal primo agosto 2025 ed entro il 30 settembre 2025, la ditta organizzatrice procederà a verificare la corrispondenza tra i dati inseriti dagli utenti iscritti alla landing di partecipazione e le relative fatture di acquisto associate presso i rivenditori Deco Net e ad inviare per mail a ciascun utente avente diritto il buono sconto (voucher Chrèon) corrispondente alla soglia raggiunta.

Avvertenze

1. Ogni partecipante potrà ricevere un solo buono sconto (voucher Chrèon) nel periodo di attività, corrispondente alla soglia più alta raggiunta con i propri acquisti. Anche se il partecipante supera la terza soglia, il valore del buono sconto sarà comunque quello della terza soglia (600€).
2. Le fatture di acquisto saranno sottoposte a verifica da parte della ditta organizzatrice e dovranno essere state emesse da uno dei rivenditori Deco Net indicati nel presente regolamento nel periodo di attività previsto e quindi dal 1 di giugno 2025 al 31 luglio 2025.
3. L'erogazione dei buoni sconto (voucher Chrèon) inizierà solo successivamente al 31 agosto 2025 e dopo le verifiche di cui al punto 3.
4. I buoni sconto (voucher Chrèon) ottenuti dai destinatari dovranno essere obbligatoriamente utilizzati nei punti vendita corrispondenti a dove sono stati effettuati gli acquisti da parte dei singoli destinatari e sempre appartenenti ai rivenditori Deco Net.
5. Gli acquisti utili ai fini del raggiungimento della soglia dovranno avvenire nello stesso punto vendita.
6. I buoni sconto (voucher Chrèon) ottenuti dai destinatari saranno validi solo per acquisto di altri prodotti della Linea Chrèon.
7. I buoni sconto (voucher Chrèon) dovranno essere utilizzati in una unica soluzione ed entro il 31.12.2025.
8. I buoni sconto saranno nominali e non cedibili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Titolare del trattamento dei dati personali è Lechler S.p.A. Partecipando alla presente iniziativa, i soggetti interessati acconsentono al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito dell'attività di incentivazione degli acquisti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento avverrà nei limiti e secondo le modalità descritte nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile al seguente link: [link](#).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE), contattando la Società tramite i recapiti aziendali oppure scrivendo al Dipartimento Privacy del Gruppo all'indirizzo email: dipartimentoprivacy@lechler.it.

Note Finali – Varie

- La società organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet o le versioni del browser di navigazione, che possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare alla attività acquistando sullo shop on line

- La società organizzatrice non si assume responsabilità per versioni di browser di navigazione obsolete o sistemi operativi di mobile obsoleti che dovessero impedire la partecipazione alla attività.
- Qualsiasi richiesta alternativa da parte di un consumatore rispetto ai buoni sconto previsti non potrà essere esaudita.
- In riferimento alla procedura di invio dei buoni sconto per email sia automaticamente dalla piattaforma su richiesta del consumatore sia manualmente con operatore, la società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in relazione ai consumatori i quali abbiano fornito un indirizzo e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata e similmente in caso di indirizzi e-mail inseriti in black list, o in caso in cui l'email inviate vengano considerate dal server di posta elettronica del ricevente come spam e/o posta indesiderata o la posta elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata.

Milano 13 Maggio 2025